

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 agosto 2019

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

DECRETO 30 aprile 2019.

Finanziamento interventi di adeguamento alla
normativa antisismica degli edifici scolastici, a
valere sulle risorse di cui al Fondo ex protezione
civile, annualità 2018-2021. (19A05117)..... Pag. 1

Ministero della difesa

DECRETO 31 luglio 2019.

Disposizioni per la concessione del Distintivo
dello sport. (19A05120)..... Pag. 15

Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo

DECRETO 29 marzo 2019.

Modifica del Piano di gestione dei rischi in
agricoltura 2019. (19A05115)..... Pag. 17

DECRETO 22 luglio 2019.

Rettifica del decreto 11 marzo 2019, recante
«Rinnovo dell'iscrizione e cancellazione di va-
rietà di specie ortive iscritte al relativo registro
nazionale». (19A05118)..... Pag. 19

DECRETO 25 luglio 2019.

Revoca del riconoscimento della organizzazio-
ne di produttori della pesca «Società cooperativa
di mutua assistenza a r.l. fra i pescatori di Sciac-
ca», in Sciacca. (19A05113)..... Pag. 20



MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 31 luglio 2019.

Disposizioni per la concessione del Distintivo dello sport.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA E
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1524 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare», in materia di personale dei gruppi sportivi delle Forze armate;

Visto l'art. 2046 del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che le Forze armate, nell'ambito delle attività loro assegnate facilitino la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attività sportive e qualora questi ultimi risultino atleti riconosciuti di livello nazionale, gli stessi sono autorizzati ad esercitare la pratica delle discipline sportive compatibilmente con gli obblighi di servizio e secondo quanto previsto dal regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e in particolare l'art. 77, che, nel disciplinare la promozione dell'attività sportiva da parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevede la costituzione di gruppi sportivi denominati «Fiamme Oro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, e in particolare l'art. 1, che prevede la promozione dell'attività sportiva da parte del Corpo della guardia di finanza attraverso i gruppi sportivi denominati «Fiamme Gialle»;

Visto la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e in particolare l'art. 3, che, nello stabilire l'organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria, prevede lo svolgimento dell'attività sportiva da parte dello stesso;

Visto la legge 10 agosto 2000, n. 246, e in particolare l'art. 6, che disciplina lo svolgimento di attività sportive da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto il Ministro dell'interno, il Ministro delle finanze, il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro per le politiche agricole 14 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 10 settembre 1999, recante istituzione del Distintivo dello sport;

Ravvisata l'esigenza di aggiornare la tipologia dei titoli di merito, conseguiti in determinate competizioni agonistiche, il cui possesso è presupposto per la concessione del Distintivo dello sport;

Vista la convenzione in data 14 marzo 2018 tra il Ministero della difesa e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), volta al conseguimento dei rispettivi compiti istituzionali nel campo dell'attività sportiva;

Visto il protocollo d'intesa in data 9 luglio 2014 tra il Ministero della difesa e il Comitato italiano paralimpico (CIP);

Decreta:

Art. 1.

Destinatari

1. Il Distintivo dello sport è concesso:

a) agli atleti appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco trasferiti alle federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate riconosciute dal CONI e dal CIP;

b) ai tecnici iscritti all'Albo nazionale dei tecnici che abbiano svolto l'incarico presso il Centro sportivo della Forza armata/Comando generale /Dipartimento di appartenenza;

c) ai dirigenti che abbiano svolto:

1) l'incarico di Presidente, Vice Presidente o Consigliere nell'ambito delle sezioni sportive del Centro sportivo della Forza armata/Comando generale/Dipartimento di appartenenza;

2) incarichi direttivi presso le componenti sportive dello Stato maggiore della difesa, di Forza armata/Comando generale/ Dipartimento.

Art. 2.

Presupposti

1. Il Distintivo dello sport è concesso agli atleti, tecnici e dirigenti sportivi di cui all'art. 1, secondo le tipologie di seguito riportate, in base al possesso di uno o più dei titoli di merito di seguito indicati:

a) distintivo con stella in lega dorata:


1) atleti:

1.1) vincitori di medaglie in Olimpiadi e Campionati mondiali;

1.2) vincitori di medaglia d'oro in Campionati europei, Giochi del Mediterraneo, Universiadi, Giochi europei e Campionati mondiali C.I.S.M.;

1.3) vincitori di Coppa del Mondo;

1.4) conquista di record mondiale ordinario e C.I.S.M.;



2) tecnici che abbiano svolto attività per almeno quindici anni;

3) dirigenti che abbiano ricoperto incarichi nell'ambito dei Gruppi sportivi militari e presso le articolazioni sportive di Ministeri, Stati maggiori e Comandi generali per almeno dieci anni;

b) distintivo con stella in lega argentata:

1) atleti:

1.1) vincitori di medaglia d'argento in Giochi europei e campionati europei;

1.2) vincitori di Coppa Europa;

1.3) vincitori di medaglia d'argento e bronzo in Universiadi, Giochi del Mediterraneo e Campionati mondiali C.I.S.M.;

1.4) vincitori di medaglia d'oro in Campionati continentali e regionali C.I.S.M.;

1.5) conquista di record europeo e di record continentale e regionale C.I.S.M.;

2) tecnici che abbiano svolto attività per almeno dieci anni;

3) dirigenti che abbiano ricoperto incarichi nell'ambito dei Gruppi sportivi militari e presso le articolazioni sportive di Ministeri, Stati maggiori e Comandi generali per almeno sette anni;

c) distintivo con stella in lega bronzea:

1) atleti:

1.1) vincitori di medaglia di bronzo in Giochi europei e Campionati europei;

1.2) vincitori di medaglia d'argento e di bronzo in Campionati continentali e regionali C.I.S.M.;

1.3) vincitori di Campionati italiani;

1.4) vincitori di Coppa Italia;

1.5) conquista di record italiano;

2) tecnici che abbiano svolto attività per almeno 5 anni;

3) dirigenti che abbiano ricoperto incarichi nell'ambito dei Gruppi sportivi militari e presso le articolazioni sportive di Ministeri, Stati maggiori e Comandi generali per almeno cinque anni;

d) distintivo con discobolo:

1) atleti:

1.1) vincitori dei Campionati italiani interforze, autorizzati e approvati dallo Stato maggiore della difesa, ai quali partecipino atleti appartenenti ad almeno cinque tra Forze armate e Forze di polizia;

1.2) conquista di record italiano interforze;

1.3) vincitori di Campionati italiani di Forza armata;

1.4) conquista di record italiano di Forza armata;

2) tecnici che abbiano svolto attività per almeno 3 anni;

3) dirigenti che abbiano ricoperto incarichi nell'ambito dei Gruppi sportivi militari e presso le articolazioni sportive di Ministeri, Stati maggiori e Comandi generali per almeno tre anni.

2. Il Distintivo dello Sport è concesso agli atleti esclusivamente:

a) per risultati ottenuti in competizioni di livello nazionale e internazionale, negli sport e nelle discipline gestiti dalle Federazioni sportive nazionali e dalle discipline sportive associate riconosciute dal CONI e dal CIP;

b) per risultati e record a livello «assoluto».

3. Gli anni minimi di attività richiesti ai tecnici e ai dirigenti possono anche essere non consecutivi.

Art. 3.

Caratteristiche

1. Il distintivo, prodotto secondo il modello riportato in allegato A, è in metallo smaltato, a forma di scudetto e presenta le seguenti caratteristiche:

a) dimensioni: altezza mm 20; larghezza mm 14 (compreso il bordo);

b) campo suddiviso verticalmente nei tre colori nazionali; al centro del settore bianco sono riportati una stelletta a cinque punte o un discobolo.

2. Il distintivo è portato con le Uniformi S. - S.A. O. - G.U. ho e viene collocato al di sopra dei nastri delle decorazioni, secondo le modalità precisate dai regolamenti sulle uniformi.


Art. 4.

Concessione

1. Il distintivo e il relativo diploma sono concessi dal Capo di Stato maggiore della difesa.

2. Le domande, supportate dalla documentazione comprovante i risultati ottenuti e, per i soli tecnici, da documento attestante l'iscrizione all'Albo nazionale dei tecnici, devono essere inoltrate allo Stato maggiore della difesa dagli Stati maggiori/Comandi generali/Dipartimenti di appartenenza entro il 31 marzo di ogni anno ed entro trentasei mesi dal conseguimento del titolo.

3. I requisiti di cui all'art. 2 devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla proposta.



4. Il distintivo può essere concesso una sola volta per ciascuna tipologia di distintivo. Eventuali ulteriori proposte possono essere avanzate esclusivamente per tipologie di distintivo superiori.

5. Delle avvenute concessioni è fatta trascrizione nei documenti matricolari degli interessati.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle finanze, il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro per le politiche agricole 14 aprile 1999 è abrogato.

2. Coloro che sono già in possesso dei titoli di merito e dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto di cui al comma 1 possono presentare le domande di concessione entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Agli adempimenti di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Roma, li 31 luglio 2019



Il Ministro della difesa
TRENTA

Il Ministro dell'interno
SALVINI

Il Ministro della giustizia
BONAFEDE

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TRIA

ALLEGATO A



19A05120

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI
E DEL TURISMO**

DECRETO 29 marzo 2019.

Modifica del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE**

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizootie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale, nonché un sostegno finanziario per i fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche, da

